



Comune di Grottaferrata

(Provincia di Roma)

Piazzetta Eugenio Conti snc – C.A.P. 00046

Tel. 06 945401679
C.F. 02838140586
www.comune.grottaferrata.roma.it

Fax 06 9456371
P. IVA 01124241009
info@comune.grottaferrata.roma.it



GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
E CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA, PER IL TRIENNIO 2017 –
2018 – 2019, NEL CIMITERO COMUNALE DI GROTTAFERRATA**

CODICE CIG: 6847045846

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto del Appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per la gestione del cimitero comunale del Comune di Grottaferrata e precisamente:

- la pulizia, manutenzione e custodia degli immobili, degli impianti e del verde;
- i servizi cimiteriali propriamente detti e meglio definiti nel seguente art. 12;
- la gestione in concessione del servizio di illuminazione votiva.

Ogni prestazione è comprensiva delle prestazioni d'opera, di tutti i materiali, macchine, attrezzi, attrezzature, carburanti ed ogni altro materiale di consumo e di protezione, sia per gli utenti che per le maestranze con esclusione del materiale occorrente per le estumulazioni in scadenza, la fornitura delle cassette ossario e dei cassoni di zinco/materiale biodegradabile per il rivestimento dei feretri con resti non completamente mineralizzati da ritumulare.

Si intendono automaticamente compresi nel contratto d'appalto, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in quanto finalizzati ad elevare gli *standards* qualitativi e quantitativi dei servizi e delle prestazioni oggetto dell'appalto stesso. Tali elementi migliorativi saranno recepiti dalla Stazione appaltante e, in relazione ad essi, l'appaltatore è obbligato ad integrare, a propria cura e spese, qualora necessario, i contenuti dei documenti posti a base di gara.

L'esecuzione dei servizi e delle prestazioni in appalto è sempre e comunque effettuata secondo la regola dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 l'appalto è caratterizzato dai seguenti codici:

- a) il Codice identificativo della gara (CIG): 6847045846;
- b) CPV : 98371110-8 servizi funerari e servizi affini.

Nel presente CSA sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice:** il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- b) **Regolamento:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio);

- d) **Decreto n. 81 del 2008:** il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- e) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto - comunque denominato ai sensi dell'art. 3, comma 1 - lett. o) del Codice - che sottoscriverà il contratto;
- f) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che si è aggiudicato il contratto;
- g) **RUP:** il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice;
- h) **DEC:** il Direttore per l'Esecuzione del Contratto di cui all'art. 101 del Codice, che può coincidere o meno con il RUP ai sensi delle previsioni dello stesso Codice. Al DEC spettano i compiti e le funzioni definite dal Codice e dalla Linee Guida emanate dall'ANAC;
- i) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 86, comma 2 - lettera b, del Codice;
- l) **DUVRI:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 26 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) **DVR:** il Documento di Valutazione dei Rischi elaborato dall'appaltatore ai sensi del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **Costo del personale:** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'art. 23, comma 16, del Codice.
- o) **Oneri di sicurezza aziendali:** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi. L'operatore economico deve indicare tali oneri nella propria offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice nonché all'articolo 26, comma 3 - quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **Costi di sicurezza:** i costi per l'attuazione delle misure di sicurezza indicati nel DUVRI e relativi ai rischi da interferenza.

Art. 2 – Durata ed ammontare dell'appalto

L'appalto avrà durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data di avvio del servizio risultante dal verbale di cui all'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo dell'appalto posto a base di gara è stimato in € 380.502,15 (euro trecentottantamila-cinquecentodieci/15), esclusa IVA, per l'intera durata del contratto pari a tre anni. Tale importo risulta così determinato:

a) € 288.000,00 (euro duecentottantottomila/00) per l'intera durata del contratto, corrispondenti ad un canone annuo di €/anno 96.000,00 (euro all'anno novantaseimila/00) relativo all'espletamento dei servizi cimiteriali;

b) € 92.502,15 (euro novantaduemilacinquecentodieci/15) circa per l'aggio sulle riscossioni effettuate dall'appaltatore per la gestione dell'illuminazione votiva per l'intera durata del contratto, corrispondente ad un aggio annuo di €/anno 30.834,05 (euro all'anno trentamilaottocentotrentaquattro/05) circa. Il canone unitario fisso annuale stabilito ammonta, attualmente, a €/lampada 14,80 (euro a lampada quattordici/80), esclusa IVA, per ogni lampada attiva e per un totale di lampade attualmente attive pari a n. 3.205 (tremiladuecentocinque). La quota annuale stabilita a favore dell'Amministrazione è determinata nella percentuale del 35% (trentacinque per

cento) dei canoni riscossi, pari a circa €/anno 16.601,90 (euro all'anno sedicimilaseicentouno/90). L'aggio di €/anno 30.834,05 a favore dell'appaltatore andrà ulteriormente diminuito dei rimborsi riconosciuti all'Amministrazione comunale e relativi ai consumi di energia elettrica, stimati attualmente in circa €/anno 3.000,00 (euro all'anno tremila/00). Le spese di stampa, bollettazione e spedizione sono a carico dell'appaltatore e non potranno comunque superare l'importo di € 1,00 (euro uno/00) a bolletta da porre a carico dell'utente riportandole nella stessa bolletta.

Come indicato nel DUVRI, il costo delle misure di sicurezza relative alle attività interferenti è pari ad € 0,00 (euro zero/00).

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei servizi e delle prestazioni offerto dall'aggiudicatario in sede di gara cui sarà aggiunto l'importo di cui alla lettera b) del precedente comma 2 relativo, quest'ultimo, alla concessione dell'illuminazione votiva.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice per la verifica di congruità dell'offerta da operare anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in conformità alle disposizioni dell'art. 32, comma 14, del Codice.

Il contratto è stipulato in parte "a corpo" ed in parte "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1 – lett. dddd) e lett. eeee), del Codice, in particolare:

- a) il contratto è stipulato "a corpo" per la parte che attiene ai servizi cimiteriali: l'importo del contratto, pertanto, è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto e non potrà subire variazioni se non nei casi ed alle condizioni espressamente previsti dalla legge;
- b) il contratto è stipulato "a misura" per la parte che attiene la concessione dell'illuminazione votiva in considerazione del fatto che il corrispettivo potrà variare, in più o in meno, in funzione del numero delle luci votive attive.

Art. 4 – Requisiti richiesti per partecipare alla gara d'appalto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del Codice, per partecipare alla gara d'appalto il concorrente, singolo o associato, dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito indicati da documentare secondo le modalità specificate nei documenti di gara.

4.1 – Requisiti di capacità economico – finanziaria

1. idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993;
2. fatturato minimo annuo, nel settore specifico di attività oggetto dell'appalto, di importo pari o superiore ad € 192.000,00, esclusa IVA, da dimostrare tramite un elenco dei principali servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, dei servizi o forniture stesse. Per settore di attività si intendono: servizi cimiteriali, manutenzione aree verdi immobili e impianti in ambito cimiteriale, pulizie in ambito cimiteriale.

4.2 – Requisiti di capacità tecnica, per lo specifico settore di attività

1. possesso della certificazione di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee (art. 84, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016);

2. possesso di una dotazione stabile di attrezzature tecniche comprendente almeno due macchine taglia erba, una macchina spazzatrice, una moto pala, un cala feretri, un pantografo cingolato per la movimentazione delle salme all'interno del cimitero; tale requisito dovrà essere dimostrato tramite l'esibizione delle fatture di acquisto (art.83, comma 6, nuovo Codice dei contratti);
3. l'esistenza in organico di un congruo numero di dipendenti, di cui uno con funzioni di coordinamento e responsabilità, esclusi i soci d'opera già occupati dalla ditta in attività amministrative e/o tecniche connesse all'oggetto sociale;
4. iscrizione alla CCIAA per l'attività: gestione servizi cimiteriali.

Art. 5 – Subappalto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 4 – letter a), del Codice per i servizi e le prestazioni oggetto dell'appalto cui il presente Capitolato si riferisce non è ammesso il subappalto.

Art. 6 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che, ai sensi dell'art. 95 – comma 6 e comma 8 – del Codice, sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base dei criteri oggettivi di seguito indicati.

Il punteggio massimo da assegnare è pari a 100 (cento) punti da ripartire secondo i seguenti parametri:

[A] OFFERTA TECNICA	punteggio massimo: 70 punti
[B] OFFERTA ECONOMICA	punteggio massimo: 30 punti

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché giudicata idonea e congrua da parte della Stazione appaltante.

6.1) Elemento prezzo

Il prezzo sarà espresso mediante indicazione del canone annuo offerto per lo svolgimento dei servizi cimiteriali: tale canone dovrà risultare non superiore al canone indicato al precedente art. 2, comma 2 – lett. a), pena l'esclusione dell'offerta.

6.2) Elementi qualitativi e quantitativi dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica dovrà contenere una proposta migliorativa ed essere corredata da tutti gli elementi necessari (documentali, grafici, descrittivi e prestazionali, eccetera) nonché dalle analisi che il concorrente alla gara deve produrre a sostegno della propria offerta.

La/le soluzione/i migliorativa/e proposte dal concorrente dovrà/anno corrispondere a tutti gli accorgimenti che l'offerente intende attivare per l'appalto in questione e la documentazione prodotta dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste derivanti mediante il raffronto di tali proposte con le scelte proprie contenute nei documenti posti a base di gara.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente in materia e comunque applicabile ai servizi ed alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il concorrente dovrà indicare quali migliori soluzioni tecniche propone, quali risorse e metodologie, quali soluzioni tecnologiche, quali materiali, quali accorgimenti intende attivare per migliorare le finalità e i livelli prestazionali stabiliti dai documenti posti a base di gara con riferimento ai seguenti criteri e sub-criteri.

6.2.1) - Organizzazione generale della commessa – Max punti 20 (venti)

Saranno valutate le modalità di organizzazione e di programmazione delle attività e dei servizi oggetto dell'appalto che determinino un miglioramento della qualità dei servizi resi alla collettività, con particolare riguardo: all'organizzazione che il concorrente intende attuare per lo svolgimento dell'appalto; alle qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato; alla disponibilità di ulteriori attrezzature e materiali specifici per il servizio oggetto della gara; alle modalità di svolgimento del servizio di custodia; alla flessibilità negli orari di apertura per motivi di urgenza; eccetera.

6.2.2.) Modalità di erogazione dei servizi cimiteriali – Max punti 18 (diciotto)

Saranno valutati i tempi di svolgimento dei servizi cimiteriali nonché le modalità di raccordo ed interfaccia con i competenti uffici comunali al fine di facilitare il controllo da parte della Stazione Appaltante.

6.2.3) Modalità di erogazione dei servizi di pulizia e manutentivi – Max punti 10 (dieci)

Sarà valutato un piano di intervento per i servizi di pulizia, manutenzione e cura del verde.

6.2.4) Reperibilità –Max punti 8 (otto)

Saranno valutare le modalità con cui il concorrente intende garantire la reperibilità del personale assegnato ai servizi in appalto.

6.2.5) Proposte innovative sia di carattere ambientale che di tipo gestionale – Max punti 14 (quattordici)

Saranno valutare eventuali proposte innovative nello svolgimento dei servizi in appalto che migliorino sia la gestione dei servizi stessi che i requisiti generali di sostenibilità ambientale con riferimento alla vigente legislazione in materia.

6.3) Ponderazione attribuita a ciascun criterio

In relazione ai criteri e sub-criteri elencati al punto precedente sono previsti i seguenti punteggi massimi.

DEFINIZIONE CRITERI e dei SUB CRITERI	PUNT. MAX
OFFERTA ECONOMICA	
Prezzo	30
OFFERTA TECNICA	
Criterio 1) Organizzazione generale della commessa	20
Criterio 2) Modalità di erogazione dei servizi cimiteriali	18
Criterio 3) Modalità di erogazione dei servizi di pulizia e manutentivi	10
Criterio 4) Reperibilità	8
Criterio 5) Proposte innovative di carattere ambientale e gestionale	14
Totale voci dell'offerta tecnica	70
Totale	100

L'attribuzione del punteggio massimo, per ciascun elemento di valutazione, è prevista solo in caso di adeguato soddisfacimento dei caratteri, in precedenza descritti, che devono connotare le proposte migliorative e le soluzioni tecniche che si intendono adottare per il raggiungimento dell'obiettivo, le quali devono denotare anche la conoscenza e la completa condivisione delle scelte operate dal Comune e poste a base di gara.

6.4) Soglia di sbarramento

Non si procederà all'apertura dell'offerta economica per quelle offerte tecniche che, a seguito

delle operazioni di riparametrazione di cui al successivo punto 6.6), non raggiungano il punteggio minimo di 40 (quaranta) punti sul totale di settanta.

6.5) Modalità di valutazione degli elementi quantitativi e qualitativi

La valutazione degli elementi quantitativi e qualitativi dell'offerta verrà effettuata dalla Commissione di Aggiudicazione di cui all'art. 77 del Codice in conformità alle disposizioni contenute nei documenti di gara da redigere sulla scorta delle indicazioni impartite dall'A.N.A.C. con le Linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21.09.2016.

6.6) Riparametrazione

Nei documenti di gara sarà prevista la riparametrazione dei punteggi assegnati per riallinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza.

L'operazione di riparametrazione avverrà sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove nei documenti di gara non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o ai singoli sub-criteri.

Nei documenti di gara, inoltre, sarà prevista anche l'effettuazione di una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate

Ai fini della verifica di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

In caso di discordanza tra i vari documenti di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i servizi devono essere svolti e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, stabiliti dal DEC in accordo con il RUP

In caso di disposizioni del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'affidamento dell'appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente CSA si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente CSA comprese le eventuali tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- b) tutti i documenti posti a base di gara;
- c) il DUVRI di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008;

- d) le polizze di garanzia di cui al Capo V del presente CSA;
- e) l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara con i relativi allegati tecnico-progettuali.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- a) il D. Lgs. n. 50/2016;
- b) il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
- c) il D. Lgs. n. 81/2008;
- d) il D. Lgs. n. 152/2006;
- e) il vigente regolamento di Polizia Mortuaria.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati al contratto purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Capitolato Speciale d'Appalto – Altri documenti.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al DEC, sentito il RUP se persona diversa.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente CSA avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 9 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e di tutti i suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché in ordine alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e dei documenti posti a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione posta a base di gara, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i servizi e le prestazioni da svolgere, che, come da apposito verbale sottoscritto con il RUP, consentono l'immediato avvio del servizio.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante:

- a) ogni valore in cifra assoluta si intende espresso in euro;
- b) ogni valore in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intende I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente CSA, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 110 del Codice.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 48, commi 17 e 18, del Codice.

Art. 10 – Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio nel Comune di Grottaferrata. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal DEC o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del precedente comma.

L'appaltatore che non conduce personalmente i servizi oggetto dell'appalto deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso la Stazione Appaltante, da persona gradita alla stessa e fornita dei necessari requisiti d'idoneità tecnica e morale. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica ad apposito personale, in possesso di adeguate capacità, alle proprie stabili dipendenze o con rapporto contrattuale ai sensi di legge, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alla responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del DUVRI e del DVR. Anche il direttore tecnico può essere allontanato e sostituito a richiesta della Stazione Appaltante.

La nomina del direttore tecnico dovrà essere comunicata al RUP tramite il DEC entro trenta giorni dalla esecutorietà del contratto e comunque prima che abbia luogo l'avvio del servizio. In mancanza, il servizio non potrà essere avviato per colpa dell'appaltatore e quindi con addebito degli eventuali giorni di ritardo.

Compete esclusivamente all'appaltatore ed al direttore tecnico ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei servizi in appalto.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà sull'appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione dell'esecuzione del contratto, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, o delle persone di cui ai successivi commi, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato e delle relative dichiarazioni di accettazione dell'incarico.

Art. 11 – Carattere dei servizi, standard e obiettivi generali di gestione

I servizi oggetto dell'affidamento dovranno essere gestiti perseguendo l'obiettivo di mantenere le aree cimiteriali in perfetto stato di decoro, funzionalità e sicurezza.

L'appaltatore si impegna, pertanto, ad osservare scrupolosamente le prescrizioni tecnico - operative definite nel presente capitolato ed elaborate nel progetto di cui all'offerta.

L'appaltatore si impegna ad utilizzare, garantendone la manutenzione nonché le visite e revisioni previste dalla normativa vigente, le attrezzature di proprietà del Comune di Grottaferrata presenti nel cimitero e indicate nel verbale di consegna (2 alzaferetri, scale, carrelli, etc.) integrandole con altre attrezzature e mezzi in relazione agli standard di servizio perseguiti.

CAPO III – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 – Descrizione dei Servizi oggetto di appalto

La gestione e conduzione dei servizi e strutture cimiteriali, oggetto dell'appalto, comprende lo svolgimento delle attività indicate nel seguito.

5.1 - Apertura, chiusura, vigilanza del Cimitero.

a) *Custodia delle chiavi e vigilanza sugli accessi, sul locali ed attrezzature*

L'appaltatore dovrà: aprire e chiudere tutti gli accessi al cimitero effettuando la vigilanza sulla frequentazione e segnalando ai competenti uffici comunali o se del caso, all'Autorità di pubblica sicurezza, eventuali comportamenti illeciti o contrari al decoro ed alla sicurezza dei luoghi e delle persone; dovrà inoltre vigilare sul corretto uso dei manufatti da parte del pubblico, ove tale uso sia consentito ed impedire l'accesso alle aree interdette.

Dovrà provvedere affinché le attrezzature, sia quelle lasciate in uso del pubblico, sia quelle di servizio siano sempre in condizioni di sicurezza e dovrà vigilare sul corretto uso delle stesse.

b) *Aggiornamento dei registri cimiteriali*

L'appaltatore dovrà ritirare e conservare le autorizzazioni al seppellimento e i documenti relativi al trasporto delle salme e dei resti mortali per ogni funerale e trasporto di resti o ceneri, salvo consegna all'ufficio comunale, provvedendo alla regolare registrazione sui registri cimiteriali, secondo le modalità previste dall'art. 52 del D.P.R. n. 285/90, di tutte le inumazioni, esumazioni, estumulazioni, nonché trasferimenti di salme all'interno del cimitero. I registri cartacei in doppio esemplare e vidimati, dovranno essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri dovrà essere depositato alla fine di ogni anno presso l'ufficio di Stato civile, rimanendo l'altro presso l'Ufficio cimiteriale.

c) *Vigilanza sulle attività eseguite da altre imprese autorizzate dal Comune ad eseguire prestazioni per conto di terzi o del Comune stesso.*

Nell'ambito della generale vigilanza sugli accessi, l'appaltatore dovrà verificare le autorizzazioni rilasciate alle Imprese per l'effettuazione di lavori o servizi all'interno del Cimitero e segnalare tempestivamente al Responsabile del servizio eventuali difformità rispetto alle attività autorizzate.

5.2 - Pulizia e Manutenzione ordinaria

a) *Pulizia delle aree esterne ed interne*

L'appaltatore dovrà provvedere alla pulizia dei viali, dei sentieri, dei parcheggi esterni compreso l'onere per la raccolta e svuotamento dei contenitori portarifiuti. In particolare dovrà essere assicurato il lavaggio delle pavimentazioni adiacenti ai loculi, con frequenza tale da garantirne la fruibilità ed il decoro.

b) *Pulizia e manutenzione delle aree verdi*

b.1) *Sfalcio dei prati*

La lavorazione consisterà nel mantenimento costante dei prati entro lo sviluppo di 15 cm mediante tosatura, rifilatura dei bordi, raccolta e smaltimento del materiale di risulta con conferimento ed onere di smaltimento a carico dell'Appaltatore.

L'attività di sfalcio dovrà essere eseguita costantemente durante tutto il periodo di crescita dell'erba al fine di garantire il decoro e la fruibilità del Cimitero da parte dei visitatori.

Le macchine utilizzate dovranno essere idonee ad un uso specifico nell'ambito ornamentale, rispondenti altresì ai requisiti di sicurezza e di tutela ambientale. Non si dovrà in alcun modo arrecare danno ad eventuali alberi e arbusti presenti sull'area con urti e/o danneggiamento ai tessuti corticali.

b.2) Potatura siepi e arbusti

Il taglio di potatura deve essere eseguito con attrezzature adatte evitando sempre slabbrature e sfilacciature della corteccia.

Ogni intervento di potatura di siepi e arbusti deve essere comprensivo del taglio dell'erba e della pulizia alla base e all'interno delle piante con eliminazione delle piante infestanti, raccolta di tutti i detriti presenti e smaltimento di tutto il materiale di risulta.

Le siepi devono essere potate tre volte l'anno sui tre lati in modo da mantenere dimensioni e regolarità di forma. Il taglio orizzontale della superficie superiore deve essere parallelo al livello del suolo e l'altezza della siepe costante lungo tutta la sua lunghezza.

Le parti morte devono sempre essere totalmente eliminate. Si devono altresì asportare tutte le piante infestanti arboree, erbacee o sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all'interno delle siepi.

Gli arbusti ornamentali devono essere potati due volte l'anno in modo tale da conservare il portamento caratteristico della specie, favorendo altresì l'eventuale fioritura ed uno sviluppo equilibrato e contenuto della chioma .

La potatura dovrà essere effettuata mediante una selezione e mantenimento dei rami più giovani e nell'eliminazione di tutti i rami secchi, deperiti, spezzati o danneggiati. Si devono altresì asportare tutte le piante infestanti arboree, erbacee o sarmentose che nel tempo abbiano proliferato. In ogni caso è vietato effettuare potature che trasformino stabilmente cespugli e macchie di specie decidua in elementi vegetali a forma geometrica definita, se non previa approvazione dell'Amministrazione.

b.3) Alberi

Manutenzione alberi all'interno del cimitero secondo necessità, compresa la potatura, i trattamenti fitosanitari e la spollonatura.

b.4) Generalità

Tutti gli interventi sul verde dovranno essere eseguiti secondo le migliori tecniche al fine di mantenere il patrimonio del cimitero, le piante anche d'alto fusto e gli arbusti che dovessero seccarsi dovranno essere immediatamente sostituiti con esemplari di uguale specie e dimensioni.

c) Pulizia e manutenzione dei viali, percorsi e pavimentazioni

Manutenzione ordinaria dei vialetti, sentieri, parcheggi, spazi fra le tombe, campi di sepoltura a terra (compresa la fornitura di ghiaietto), consistente nel periodico diserbo meccanico, nella sarchiatura, nella rastrellatura e spianamento del ghiaietto.

c.1) Manutenzione ordinaria degli immobili

Esecuzione della piccola manutenzione ordinaria edile ed impiantistica, consistente nell'esecuzione di ogni intervento manutentivo necessario per ripristinare la funzionalità degli elementi tecnici. Ogni Intervento dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dall'ufficio comunale per i LLPP .

c.2) Intonaci e tinte

Verifica annuale dell'integrità ed esecuzione di piccoli ripristini e rifacimenti.

c.3) Infissi

Verifica annuale e ripristino all'occorrenza dell'efficienza di telai, organi di chiusura, guarnizioni di tenuta e vetri.

c.4) Coperture

Ispezione semestrale per la verifica della funzionalità delle coperture, delle gronde e dei pluviali e dei pozzetti di raccolta, il tutto previa pulizia da eventuale fogliame e scorie di varia natura.

Verifica semestrale dell'efficienza di impermeabilizzazioni e lattoneria; eventuali ripristini dovranno essere immediatamente richiesti all'ufficio LLPP.

c.5) Pavimenti e rivestimenti

Revisione annuale delle pavimentazioni ponendo cura alla verifica di adesione ai supporti di fondo, ad eventuali rigonfiamenti, ai giunti di dilatazione, allo stato della finitura superficiale, ecc.

Interventi di riparazione di parti di pavimento distaccate o danneggiate, purché preventivamente autorizzati dall'ufficio LLPP, potranno essere effettuati previa accurata preparazione della porzione di supporto al fine di assicurarne l'adesione.

c.6) Recinzioni e cancelli

Controllo annuale della efficienza del funzionamento di tutte le componenti con particolare cura alla verifica delle chiusure e delle aperture.

c.7) Impianti idrico-sanitari

Verifica di tutti i componenti e, previa autorizzazione dell'Ufficio LLPP, loro riparazione o sostituzione di quelle parti che non risultino perfettamente efficienti quali valvole, rubinetterie, galleggianti, raccordi, batteria di scarico, tubazioni, cacciate, ecc.

c.8) Impianti elettrici

Controllo e serraggio di tutte le connessioni elettriche, verifica di funzionamento con eventuale sostituzione degli interruttori differenziali, delle protezioni magnetotermiche; verifica efficienza delle lampade in base alle impostazioni orarie, con sostituzione lampade esaurite o in via di esaurimento; verifica efficienza della rete elettrica di distribuzione; Controllo dello stato di conservazione del sistema di messa a terra.

d) Servizio neve, percorsi e camminamenti interni all'area cimiteriale

La spalatura della neve dai marciapiedi e passaggi pedonali principali dovrà essere eseguita in modo manuale utilizzando apposite pale. La neve rimossa dovrà essere accumulata ai margini dei percorsi in modo da non creare intralcio per l'utenza. Dovrà essere effettuato inoltre lo spargimento del sale per impedire il formarsi di ghiaccio sui marciapiedi e i percorsi pedonali.

e) Pulizia e manutenzione di locali e servizi igienici

Le operazioni di pulizia dei servizi igienici, locali di servizio, camere mortuarie, cappella ed ogni altra struttura interna al cimitero dovranno essere svolte con frequenza tale da consentire un decoroso aspetto degli immobili. I prodotti di pulizia e disinfettanti sono a carico dell'appaltatore.

f) Raccolta delle foglie

La pulizia delle aree interne ed esterne comporta altresì l'asportazione del fogliame. Questa attività comprende l'asportazione di foglie, rami caduti a terra, materiali vegetali di qualsiasi genere dai tappeti erbosi e, in generale, delle aree di pertinenza del cimitero. Il materiale di risulta dovrà essere allontanato contestualmente alle operazioni di raccolta e per nessun motivo verranno ammessi cumuli, anche di piccola entità, abbandonati all'interno o nelle immediate vicinanze delle aree oggetto di raccolta.

g) Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia e manutenzione

Raccolta e trasporto dei rifiuti risultanti dalle attività manutentive e dalle operazioni di pulizia compreso ogni onere derivante dall'invio al servizio comunale in caso di rifiuti assimilabili e ai centri di raccolta autorizzati per le frazioni non trattate dal servizio comunale.

5.3 - Servizi cimiteriali**a) Inumazioni**

Inumazione dei feretri compreso ogni onere di scavo e tombamento della fossa con formazione del tumulo sagomato. L'operazione dovrà realizzarsi attraverso le seguenti fasi:

- preparazione della fossa: lo scavo sarà eseguito, nel campo di inumazione, a mano (in relazione alle condizioni obiettive del campo) o con mezzi meccanici, secondo i criteri e le dimensioni stabilite dalle norme vigenti per il Comune;
- sistemazione del bordo fossa: questa operazione deve consentire lo svolgimento in sicurezza dell'introduzione del feretro da parte degli operatori, avendo cura di evitare che arrivi sul fondo bruscamente
- riempimento tramite deposizione del terreno di scavo nella fossa. L'operazione deve essere svolta con la pala a mano, fino a completa copertura delle bara con almeno 10 cm di terreno, oltre il piano di campagna.
- formazione del tumulo e pulizia.

b) Tumulazioni

L'appalto prevede la tumulazione dei feretri in loculi, colombari, tombe di famiglia ed edicole funerarie, compreso ogni onere di fornitura del materiale edile e sanitario a termini del Regolamento di Polizia mortuaria nonché del vigente Regolamento Cimiteriale. L'operazione dovrà realizzarsi attraverso le seguenti fasi:

- apertura del loculo tramite rimozione della lapide e suo deposito temporaneo nel luogo prestabilito;
- successiva pulizia interna del loculo;
- introduzione del feretro con slittamento su rulli per consentirne un facile scorrimento all'interno del loculo. Si avrà cura di evitare che la cassa possa raschiare le pareti del loculo e che arrivi contro la parete di fondo bruscamente.
- chiusura del tumulo secondo le norme vigenti, mediante i materiali prescelti, con successiva pulizia dell'area interessata all'operazione ed allontanamento dei materiali di risulta;
- successivo riposizionamento della lapide tombale, temporaneamente asportata.

c) Esumazioni in scadenza

Attività emergenti da programmi ordinari comunicati dall'Amministrazione e comprendenti ogni onere derivante dallo scavo, demolizione, raccolta resti mortali, deposizione degli stessi nelle cassette di zinco e collocamento negli ossari privati e comuni.

Sono a carico dell'appaltatore oltre alla esecuzione delle attività con personale adeguatamente formato e dotato delle specifiche attrezzature e dispositivi di protezione, anche il ripristino dello stato dei luoghi e la fornitura delle cassette ossario e dei cassoni di zinco/materiale biodegradabile per il rivestimento dei feretri con resti non completamente mineralizzati da ritumulare/inumare.

d) Estumulazioni

Estumulazioni di feretri da loculi mediante rimozione della lastra di chiusura, demolizioni della muratura, sgombero delle macerie, traslazione del feretro all'interno del cimitero. Dette prestazioni sono comprensive delle prestazioni d'opera, di tutti i materiali, macchine, attrezzi,

attrezzature, carburanti ed ogni altro materiale di consumo e di protezione, sia per gli utenti che per le maestranze con esclusione (in quanto in numero ingente) della fornitura delle cassette ossario e dei cassoni di zinco/materiale biodegradabile per il rivestimento dei feretri con resti non completamente mineralizzati da ritumulare. Il costo di tale fornitura è a carico della stazione appaltante, sulla base dei prezzi minimi dei prezziari Consip o di mercato e comunque previamente pattuiti.

Per il mese di ottobre 2017 sono previste estumulazioni in scadenza in numero di 70 (settanta). Altrettante da effettuarsi nei mesi di febbraio e marzo 2018.

e) *Traslazioni*

Trasferimenti interni al cimitero di cassetta di resti ossei, dell'urna cineraria o di feretro o di contenitore di resti mortali.

La traslazione deve essere svolta, in relazione alla tipologia trasportata, con adeguata attrezzatura, ove occorrente.

f) *Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle operazioni cimiteriali*

Raccolta, cernita, disinfezione, confezionamento e trasporto dei rifiuti cimiteriali risultanti da esumazioni o estumulazioni, compreso ogni onere anche economico derivante dall'invio e smaltimento presso centri di raccolta metalli ed amianti autorizzati all'incenerimento.

5.4 - Orario delle prestazioni cimiteriali

Le operazioni di inumazione e tumulazione si svolgeranno in regime di normalità negli orari stabiliti dall'Amministrazione, che verranno comunicati al gestore con congruo anticipo. La griglia di ingresso dei funerali all'interno del Cimitero comunale, deve intendersi di massima e deve garantire la possibilità fino ad un massimo di quattro servizi giornalieri di cui due al mattino e due al pomeriggio in orari diversi. L'appaltatore dovrà garantire la disponibilità di un numero sufficiente di addetti e/o personale, in particolare nei giorni successivi alle festività per far fronte ad eventuali maggiori esigenze dell'Amministrazione. Nel caso di più giorni festivi consecutivi, dopo il secondo giorno festivo si procederà all'espletamento delle operazioni cimiteriali. Gli orari del servizio possono essere modificati a discrezione dell'Amministrazione con apposita ordinanza; è fatto obbligo all'appaltatore di adeguarsi a dette modifiche, entro sette giorni, senza nessun onere aggiuntivo per l'Amministrazione stessa.

Per le esumazioni, estumulazioni ed interventi straordinari l'orario di intervento verrà concordato con il Responsabile del servizio comunale. Il tempo di espletamento delle operazioni deve essere sufficiente a garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio. Le operazioni, cimiteriali, richieste entro le ore 13.00 dovranno essere eseguite il giorno successivo, salvo diversa disposizione. Le eventuali richieste di effettuazione di operazioni cimiteriali pervenute all'appaltatore oltre le ore 13.00 saranno eseguite entro il secondo giorno successivo, salvo diversa disposizione.

5.5 – Reperibilità

Durante l'orario di chiusura del Cimitero, in giorni feriali e/o festivi, l'appaltatore dovrà **garantire la reperibilità di almeno un dipendente** che possa provvedere nei termini richiesti dalle competenti autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza o comunali per il ricovero in camera mortuaria dei feretri composti a seguito di incidenti per i quali comunque non è stato possibile agire nel rispetto della programmazione ordinaria.

5.6 - Illuminazione votiva

a) *Gestione del sistema di illuminazione e pagamento utenza elettrica*

L'appaltatore dovrà provvedere al controllo del funzionamento delle luci e all'eventuale sostituzione delle lampade, dei portalampada e dei fusibili di protezione delle apparecchiature entro sette giorni dalla constatazione o dalla eventuale segnalazione da parte degli utenti ovvero del personale comunale.

Dovrà essere controllata, inoltre, la continuità dei circuiti e del normale funzionamento dei trasformatori con eventuale fornitura e sostituzione di quelli fuori uso.

Sarà a carico dell'appaltatore la fornitura dei materiali di consumo occorrenti per il corretto esercizio delle lampade.

Sarà, inoltre, a carico dell'Appaltatore la fornitura dell'energia elettrica necessaria al funzionamento dell'illuminazione votiva.

b) Allacciamenti delle nuove utenze

A seguito dei nuovi contratti stipulati l'appaltatore dovrà predisporre l'allacciamento alla rete e il montaggio delle lampade delle nuove utenze secondo le normative vigenti entro sette giorni dalla stipula del contratto.

c) Gestione dei contratti di utilizzo, compresa la bollettazione per i periodi di riferimento e i relativi incassi.

Il concessionario, tramite la propria organizzazione, dovrà instaurare tutti i rapporti con l'utenza utili alla predisposizione dei contratti, nonché al pagamento delle somme che gli utenti gli verseranno direttamente, secondo le modalità definite. Il concessionario dovrà curare l'aggiornamento dell'archivio delle utenze attive, che sarà tenuto a disposizione dell'Ufficio comunale cimiteriale, e dovrà essere consegnato unitamente al verbale di ultimazione del servizio. La mancata consegna dell'archivio in forma cartacea e su supporto informatico comporterà l'impossibilità di procedere al pagamento dell'ultima fattura.

Art. 13 – Estensione e diminuzione delle prestazioni

Le modifiche, nonché le varianti, al contratto d'appalto in corso di validità dello stesso sono disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni del D.M. n. 145/2000, per la parte ancora vigente ed in quanto applicabile al presente appalto.

Art. 14 – Cause di revoca e risoluzione anticipata del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c..

L'Amministrazione comunale, inoltre, può risolvere unilateralmente in contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, in caso di grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell'art. 108 - comma 3 - del D. Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:

- a) l'eventuale ritardo nell'inizio delle prestazioni oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di avvio del servizio;
- b) eventuali inadempimenti nell'esecuzione del contratto tali da determinare l'applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo di contratto;
- c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché l'inadempimento accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) la frode nell'esecuzione del servizio e delle prestazioni oggetto del contratto;
- e) l'inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del RUP;
- f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- g) la sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- i) il subappalto/subaffidamento non autorizzato, l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;
- l) la non rispondenza dei beni e dei servizi forniti alle specifiche di contratto;

m) la perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

n) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all'appaltatore, con formale atto, le inadempienze riscontrate. L'appaltatore dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. Sulla base delle giustificazioni fornite il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al comma precedente. In caso contrario, il Comune dichiara risolto il contratto revocando l'affidamento del servizio.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore assicurerà comunque la continuità del servizio, anche nel caso di anticipata risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui la gestione sarà svolta da altri.

Il Comune, infine, ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 – Responsabilità, competenze ed obblighi dell'Appaltatore

Dalla data di affidamento l'appaltatore sarà unico responsabile della gestione dei servizi oggetto del presente contratto.

L'appaltatore sarà pertanto unico responsabile dell'organizzazione delle attività imprenditoriali finalizzate all'erogazione dei servizi affidati e di quanto ad esse connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario. In particolare, per effetto del presente capitolato e per l'intera durata dell'affidamento, l'appaltatore si impegna a:

- 1 - mantenere in costanti condizioni di decoro i luoghi interessati al servizio;
- 2 - osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sui lavoro e prevenzione degli infortuni;
- 3 - dotarsi di attrezzature e mezzi idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi oltre alle attrezzature già in dotazione al Cimitero comunale delle quali garantirà attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria le visite periodiche di legge, il mantenimento dei requisiti prescritti;
- 4 - provvedere allo smaltimento e al recupero dei rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
- 5 - tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza dei servizi affidati in appalto, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;
- 6 - approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al contratto d'appalto;
- 7 - segnalare tempestivamente al Responsabile comunale, la necessità di eventuali interventi organizzativi o di manutenzione non compresi nel presente appalto ma comunque da adottare per garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone;
- 8 - garantire al Comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione dei servizi affidati al fine di verificare e controllare l'attuazione del presente contratto;
- 9 - comunicare all'ufficio cimiteriale gli orari settimanali dei propri dipendenti.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16 – Corrispettivi del Servizio: determinazione e corresponsione

Il corrispettivo si intende comprensivo di tutti gli oneri e di tutte le spese che derivino all'appaltatore dall'affidamento del servizio, quali, a titolo di esempio: spese per materiali, spese per mano d'opera, attrezzature, mezzi d'opera, ecc, con esclusione (in quanto in numero ingente) della fornitura delle cassette ossario e dei cassoni di zinco/materiale biodegradabile per il rivestimento dei feretri con resti non completamente mineralizzati da ritumulare.

La fatturazione del corrispettivo dovuto avverrà in rate mensili di importo pari ad 1/12 (un dodicesimo) del valore del corrispettivo annuo di cui all'offerta aggiudicataria.

Il compenso sarà liquidato previa verifica sulla regolarità del servizio e sul rispetto delle norme a tutela del lavoro dipendente e della regolarità nei confronti degli adempimenti contributivi.

La cauzione definitiva, resterà vincolata fino all'emissione del certificato finale di regolare adempimento e verrà restituita all'appaltatore solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti.

Art. 17 – Modalità di versamento dell'aggio e revisione delle tariffe per illuminazione votiva

L'appaltatore deve corrispondere all'Amministrazione, una percentuale pari al 35% (trentacinque per cento) delle somme riscosse per gli abbonamenti al servizio di illuminazione votiva.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno di riferimento e, per l'ultimo anno, entro la data di scadenza del contratto, producendo contemporaneamente apposito rendiconto degli incassi per abbonamenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ispezionare e controllare gli atti contabili, inerenti agli abbonati, e verificarne in tal modo la rispondenza con le lampade installate.

Le tariffe da applicare agli utenti del servizio di illuminazione votiva sono quelle deliberate annualmente dalla Giunta comunale.

I pagamenti dell'abbonamento al servizio dovranno essere effettuati dall'utente, attraverso versamento in uno speciale conto corrente postale intestato espressamente all'appaltatore del servizio.

L'abbonamento al servizio da parte degli utenti si attiva con la sottoscrizione di apposito contratto con il concessionario, che ne curerà la trasmissione, con riepiloghi annuali, all'Amministrazione.

Art. 18 – Penali

Alla consegna del servizio, l'appaltatore fornirà il programma esecutivo dettagliato relativo ai servizi affidati elaborato sulla base del progetto tecnico di gara in cui saranno indicate le scadenze da rispettare per ogni tipologia di servizio.

Il programma deve predefinire, in particolare, la data d'inizio e di conclusione di ognuna delle operazioni, nonché eventuali priorità nell'esecuzione dei servizi stessi.

I termini di inizio del programma esecutivo potranno essere modificati dal Responsabile Unico del Procedimento e/o dal Responsabile del Servizio in relazione all'andamento meteo-climatico stagionale, restando vincolante la durata delle operazioni espressa in giorni naturali e consecutivi prevista, salve le sospensioni imposte o accordate all'impresa per giustificati motivi, dietro richiesta scritta.

Eventuali variazioni al programma, relative alle zone di intervento o di altro tipo, dovranno essere comunicate all'impresa in forma scritta con almeno due giorni di anticipo, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili o imprevedibili; in tal caso il Responsabile del Servizio potrà impartire disposizioni anche verbali, ad effetto immediato, a cui l'impresa si obbliga a dar corso.

In caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali assunti, l'impresa appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo quello di contestazione dell'infrazione, sarà passibile di una penale quantificata in € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni singola infrazione. Si intendono gravi inadempimenti le seguenti fattispecie:

- a) reiterati inadempimenti contrattuali nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto (almeno tre) previamente contestati dal Comune;
- b) interruzione del servizio, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all'appaltatore

L'importo delle penali applicate all'appaltatore in corso di esecuzione del presente contratto sarà detratto in occasione del primo pagamento utile; l'appaltatore sarà tenuto a rettificare l'importo delle fatture emesse tenendo conto dell'importo delle eventuali penali applicate e/o da applicare.

Qualora nel corso del contratto vengano applicate penali in misura superiore al 10% dell'importo di contratto, il R.U.P. promuoverà la risoluzione contrattuale a norma dell'art. 14 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

CAPO V – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 19 – Cauzione provvisoria

I concorrenti alla gara d'appalto dovranno produrre la cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice secondo le modalità ed alle condizioni previste nei documenti di gara.

Art. 20 – Cauzione definitiva

È richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, con le modalità ed i limiti di cui all'art. 103 del Codice.

La garanzia è svincolata nei modi e nei termini di cui all'art. 103, comma 5, del Codice.

La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La garanzia di cui al presente articolo deve contenere espressamente le condizioni di rinuncia di cui all'art. 103, comma 4, del Codice.

Art. 21 – Garanzia sulla rata di saldo

Prima del pagamento della rata di saldo, l'appaltatore dovrà produrre la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del Codice.

Art. 22 – Riduzione delle garanzie

All'importo della garanzia definitiva di cui al precedente art. 30 si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice con le eventuali specifiche contenute nei documenti di gara.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese associate.

Art. 23 – Assicurazione a carico dell'impresa

L'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante la polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

L'importo della somma da assicurare, considerata la tipologia di servizi affidati, è pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) mentre il massimale per l'assicurazione RCT è pari ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore e deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve, inoltre:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nei luoghi di lavoro, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve anche prevedere:

a) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione Appaltante;

b) la copertura dei danni biologici;

c) l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi anche i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso ai luoghi di lavoro, i componenti dell'ufficio di direzione di esecuzione del contratto.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall'appaltatore, devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal

Codice e dal D.P.R. n. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e/o di verifica di conformità di cui all'art. 102 del Codice e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di conclusione dell'appalto.

Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo, a favore della Stazione Appaltante, di efficacia senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore.

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 24 – Norme generali in materia di sicurezza

24.1 - Norme generali in materia di sicurezza

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro comunque applicabili alle lavorazioni previste in appalto.

L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle suddette norme da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla DEC, entro il termine prescritto nella/e relativa/e richiesta/e, la documentazione finalizzata a comprovare il pieno ed assoluto rispetto della vigente legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni del Decreto n. 81 del 2008.

L'appaltatore è tenuto a:

1. dare disposizioni affinché siano attuate, da parte di tutti i lavoratori le misure di sicurezza e di igiene previsti nei documenti di sicurezza e dalla legislazione vigente;
2. rendere edotti tutti i lavoratori, compresi quelli di eventuali imprese che lavorano in subappalto, dei rischi pertinenti alle attività cui sono interessati;
3. fornire a tutti i lavoratori i mezzi di protezione, collettivi e individuali, previsti dai piani di sicurezza e dalle vigenti norme;
4. verificare periodicamente la funzionalità e l'adeguatezza di tutti i dispositivi di protezione;
5. fornire a tutti i lavoratori una corretta formazione sia di carattere generale sia specifica sulle mansioni da svolgere nel cantiere in essere.

L'appaltatore non può iniziare e/o continuare i servizi affidati qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente Capo.

Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato, nonché, tramite questi, dagli eventuali subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, se il consorzio intende eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei servizi ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 - lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 - lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera per conto dell'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al presente Capo, anche nel corso dell'appalto ogni qualvolta nei luoghi di lavoro operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Le gravi e ripetute violazioni delle suddette prescrizioni, previa formale costituzione in mora dell'appaltatore da parte del DEC o del RUP costituiscono causa di risoluzione del contratto.

24.2 – Osservanza del DUVRI

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente, senza riserve e/o eccezioni, il DUVRI messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto n. 81 del 2008.

Egli è tenuto, altresì, a mantenere in ogni caso i luoghi di lavoro in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'obbligo dell'osservanza del DUVRI è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione dello stesso.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei vigenti regolamenti comunali che disciplinano, a qualunque titolo, i servizi oggetto del presente capitolato.

24.3 – Documento di Valutazione dei Rischi

L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve al RUP il proprio DVR aggiornato in relazione all'appalto affidato.

Il DVR comprende il documento di valutazione dei rischi con riferimento allo specifico appalto e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i DVR redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nei luoghi di lavoro, al fine di rendere gli specifici DVR compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 25 – Definizione delle controversie

La procedura di accordo bonario sarà svolta secondo le disposizioni e le procedure indicate dall'art. 205 e dall'art. 206 del Codice. Presupposto per l'avvio del procedimento di accordo bonario è l'espressa dichiarazione:

1. dell'ammontare dei servizi;

2. dell'importo e dell'oggetto delle riserve;
3. della ammissibilità e non manifesta infondatezza delle medesime riserve in relazione al limite del valore indicato nella norma.

Tutti i predetti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel verbale di accordo bonario che sarà sottoscritto dall'impresa e dal rappresentante della Stazione Appaltante.

Il verbale sarà redatto anche nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, ove vi siano state concrete trattative tra le medesime controparti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 ed all'art. 206 del Codice, saranno deferite al giudice ordinario del foro di Velletri ai sensi dell'art. 204 del Codice. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26 – Clausola sociale, contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

In quanto servizi ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs.vo del 18 aprile 2016, n.50, l'appaltatore è tenuto al riassorbimento del personale impiegato, in applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs.vo 15 giugno 2015, n. 81.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende Edili e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) l'appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante (Comune di Grottaferrata) dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) l'appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, nei casi previsti e disciplinati dalla legge la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme dovute all'appaltatore in ragione dei crediti maturati.

In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge n. 133/2008; possono richiedere, inoltre, i documenti di riconoscimento al personale presente nei luoghi di lavoro al fine di verificarne la corrispondenza con i cartellini identificati di cui deve essere dotato, ai sensi del Decreto n. 81 del 2008, il personale presente nonché l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei luoghi di lavoro e il personale presente occasionalmente che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati

identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un Ente preposto, fatte salve le eventuali altre sanzioni previste dalla legge, il RUP comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Art. 27 – Verifica e collaudo dei servizi

Le operazioni di verifica/collaudo dei servizi sono disciplinate dall'art. 102 del Codice e dalle connesse disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 28 – Esecuzione in danno

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la refusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 29 – Cessione del Contratto

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto e di concessione a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art 1406 e seguenti del c.c, a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 30 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma precedente, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 31 – Patto di inderogabilità

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegna infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. nonché i relativi regolamenti comunali.

Art. 32 – Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del D.M. n. 145/2000.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente CSA si intendono I.V.A. esclusa salvo se diversamente specificato.